

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
623/2015/R/EEL**

**ULTERIORI ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA VALORIZZAZIONE  
DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI IN SEGUITO ALLE SENTENZE DEL  
TAR LOMBARDIA 1648/2014 E DEL CONSIGLIO DI STATO 1532/2015**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica  
17 dicembre 2015*

## **Premessa**

*Con la deliberazione 9 luglio 2015, 333/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2015), l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per l'adozione di una nuova disciplina degli sbilanciamenti effettivi per il periodo in cui hanno trovato applicazione le disposizioni introdotte d'urgenza in materia dalle deliberazioni 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel, 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel (di seguito, rispettivamente: deliberazioni nn. 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel), annullate dai giudici amministrativi per difetto di motivazione sull'urgenza e per difetto di consultazione (cfr. Tar Lombardia, Sez. Terza, sentenza 24 giugno 2014, n. 1648/2014, confermata, in via definitiva, dal Consiglio di Stato, Sez. Sesta, con la sentenza 20 marzo 2015, n. 1532/2015).*

*Con il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 445/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 445/2015/R/eel), l'Autorità ha illustrato le motivazioni del proprio intervento e i primi orientamenti in merito alla disciplina degli sbilanciamenti effettivi da adottare per il periodo in questione (luglio 2012 – febbraio 2015); anche sulla base delle osservazioni ricevute l'Autorità ha individuato orientamenti ulteriori in materia che vengono illustrati nel presente documento.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 15 febbraio 2016**.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, esse potranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni; fax; posta.*

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico***

***Dipartimento per la Regolazione***

*Progetto RDE*

*Piazza Cavour 5 – 20121 Milano*

*Tel. 06-69791427 fax: 06-69791444*

*e-mail: [regolazione@autorita.energia.it](mailto:regolazione@autorita.energia.it)*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## INDICE

1. Esiti della prima consultazione (documento per la consultazione 445/2015/R/eel).....	4
1.A. <i>Le proposte dell’Autorità illustrate nel documento per la consultazione 445/2015/R/eel</i> .....	4
1.B. <i>Riassunto delle principali osservazioni pervenute</i> .....	5
2. Ulteriori orientamenti dell’Autorità .....	6
2.A. <i>Disciplina standard</i> .....	7
2.B. <i>Disciplina alternativa</i> .....	8
2.C. <i>Considerazioni in merito al periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato</i> .....	9

## **1. Esiti della prima consultazione (documento per la consultazione 445/2015/R/eel)**

1. Il presente documento per la consultazione è strutturato in due parti. Nel presente capitolo 1 sono riassunte le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione (documento per la consultazione 445/2015/R/eel) che illustrava i primi orientamenti dell'Autorità in merito alla nuova disciplina degli sbilanciamenti da applicare nel periodo di vigenza delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel, poi annullate.
2. Nel capitolo 2 si illustrano ulteriori orientamenti dell'Autorità in materia.

### ***1.A. Le proposte dell'Autorità illustrate nel documento per la consultazione 445/2015/R/eel***

3. Nell'ambito del documento per la consultazione 445/2015/R/eel l'Autorità ha illustrato i presupposti del proprio intervento in materia e ha ricordato le motivazioni alla base dell'approvazione, in via di urgenza, delle deliberazioni annullate.
4. In particolare gli orientamenti formulati dall'Autorità erano volti:
  - a) a tutelare gli utenti del dispacciamento che, nel periodo interessato, avevano confidato senza colpa nell'applicazione di una disciplina degli sbilanciamenti coerente con le finalità e le funzioni del servizio di dispacciamento;
  - b) a evitare il prodursi di oneri impropri in capo alla generalità dei clienti finali.
5. L'Autorità ha pertanto prospettato di riportare coerenza tra i corrispettivi di sbilanciamento da applicare nel periodo in questione e l'attività di programmazione svolta dagli utenti del dispacciamento attraverso la possibile adozione di due soluzioni distinte:
  - a) soluzione 1: valorizzazione degli sbilanciamenti applicando misure analoghe a quelle via via contenute nelle deliberazioni vigenti nel momento in cui gli operatori hanno programmato le proprie immissioni e i propri prelievi;
  - b) soluzione 2: valorizzazione degli sbilanciamenti applicando, per tutto il periodo, un'unica disciplina risultante dalla combinazione dei correttivi che l'Autorità ha ritenuto più idonei a ridurre le distorsioni presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento.
6. Entrambe le soluzioni erano previste adottarsi nel periodo luglio 2012 – febbraio 2015 intercorrente tra l'adozione della prima deliberazione impugnata (deliberazione 342/2012/R/eel) e la sentenza di annullamento da parte del Consiglio di Stato 1532/2015.

7. Con riferimento al periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato il documento per la consultazione 445/2015/R/eel ha manifestato l'intenzione di mantenere inalterata la regolazione attualmente vigente, salvo prevedere la possibilità da parte dell'Autorità di intervenire con misure prescrittive e/o sanzionatorie nei confronti degli operatori che avessero attuato una programmazione dei propri prelievi (immissioni) non conforme ai vincoli di diligenza, prudenza, perizia e previdenza stabilite nella regolazione.

### ***1.B Riassunto delle principali osservazioni pervenute***

8. Sono giunte complessivamente 32 risposte di cui 10 da associazioni e 22 da singoli operatori.
9. La quasi totalità delle risposte auspica, per il futuro, un superamento della incertezza che ha caratterizzato il periodo precedentemente descritto attraverso una nuova e definitiva regolazione degli sbilanciamenti effettivi che prenda spunto dalle proposte già illustrate dall'Autorità in materia (in particolare si fa riferimento ai documenti per la consultazione 368/2013/R/eel e 163/2015/R/eel).
10. La maggior parte delle risposte – provenienti principalmente da società utenti del dispacciamento in prelievo che hanno tratto maggior beneficio economico dall'annullamento delle deliberazioni sopra descritte - indica una forte contrarietà all'intervento dell'Autorità sostenendo che costituisca una elusione del giudicato in violazione della irretroattività degli atti amministrativi.
11. Un minor numero di risposte – provenienti principalmente da società che possiedono impianti di produzione abilitati alla fornitura di servizi di dispacciamento che risultano economicamente penalizzati dalla sentenza di annullamento – auspica invece un intervento dell'Autorità secondo le finalità descritte nel documento per la consultazione 445/2015/R/eel.
12. Un significativo numero di risposte, sia tra quelle favorevoli sia tra quelle contrarie all'intervento, auspica che l'intervento dell'Autorità sia volto esclusivamente a ristorare economicamente gli utenti del dispacciamento che risultano economicamente penalizzati dalla sentenza. Alcuni ritengono in particolare che tale ristoro debba essere riservato ai soli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate.
13. La grande maggioranza delle risposte che indicano una soluzione preferita tra quelle poste in consultazione ritiene auspicabile che l'Autorità adotti la Soluzione 1 in quanto sarebbe l'unica in grado di trasferire agli operatori i soli effetti economici realmente prevedibili all'epoca della definizione della propria programmazione.
14. La quasi totalità delle risposte indica inoltre come l'eventuale intervento dell'Autorità debba limitare i propri effetti al mese di Settembre 2014 incluso, in quanto, in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 2 Ottobre 2014 (con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare proposta dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia 1648/2014), gli

operatori avrebbero conformato la propria condotta nell'ambito del servizio di dispacciamento alla regolazione previgente alle deliberazioni annullate.

15. Infine, è stato segnalato che, ancora prima della pubblicazione della predetta ordinanza, alcuni operatori, pur avendo tenuto condotte coerenti con la funzione tipica della disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento (senza quindi compiere programmazioni volutamente sbilanciate per conseguire profitti estranei alle finalità del servizio), avrebbero potuto comunque aver confidato incolpevolmente (anche a fronte del contenzioso innescatosi) nell'applicazione della disciplina precedente a quella dell'Autorità poi annullata.
16. A tal fine, tali operatori hanno proposto all'Autorità di valutare l'opportunità di introdurre, rispetto alla soluzione che sarà adottata tra quelle poste in consultazione, un meccanismo di flessibilità che, in sintesi, consenta agli utenti di poter applicare, anche nel periodo oggetto dell'intervento, la regolazione degli sbilanciamenti effettivi in vigore a giugno 2012, purché l'utente che acceda a tale modalità sia in grado di dimostrare di trovarsi nella situazione descritta al precedente punto 15.
17. Con riferimento invece al periodo successivo al pronunciamento del Consiglio di Stato la maggior parte delle risposte ricevute supporta l'orientamento dell'Autorità sottolineando tuttavia che le eventuali misure di carattere prescrittivo e/o sanzionatorio dovrebbero essere accompagnate dalla definizione di parametri oggettivi di controllo che possano tradurre in termini quantitativi gli astratti principi della diligenza, prudenza e previdenza.

## **2. Ulteriori orientamenti dell'Autorità**

18. In via preliminare, è bene dare subito conto delle osservazioni che non possono essere condivise. Ciò vale, in primo luogo, per le considerazioni che ritengono illegittimo l'intervento dell'Autorità nella sua interezza in quanto asseritamente retroattivo ed elusivo del giudicato formatosi sulle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015. Tali critiche non sono fondate, come emerge dal documento per la consultazione 445/2015/R/eel in cui sono stati chiariti il presupposto e il fondamento dell'intervento dell'Autorità. Peraltro, oltre a rinviare interamente a tale documento, si ritiene opportuno ricordare che, mediante il presente procedimento, l'Autorità sta riesercitando un potere di regolazione che non è stato consumato per effetto delle richiamate pronunce giudiziarie le quali, da un lato, hanno annullato la regolazione dell'Autorità solo per violazione dell'obbligo di consultazione, dall'altro lato, hanno riconosciuto all'Autorità il potere di adottare *“un atto generale di regolazione della materia degli sbilanciamenti, così come degli oneri di dispacciamento (in specie laddove – come nel caso in esame – sussistano indizi i quali inducono a ritenere che la regolazione attuale consenta l'adozione di condotte opportunistiche da parte degli utenti del dispacciamento in prelievo in sede di rivendita dell'eccedenza energetica a sbilanciamento)”*.

19. La correttezza di un tale intervento, inoltre, trova conforto anche nelle sentenze del Tar Lombardia 1660/2015 e 1895/2012 (rese peraltro nei confronti dei medesimi soggetti che hanno ottenuto l'annullamento della precedente regolazione) con cui il giudice ha chiarito inequivocabilmente che il principio per cui l'utente è tenuto a programmare con diligenza, perizia e previdenza, è un principio del sistema della deliberazione 111/06, già pienamente operativo all'epoca dei fatti (anche in assenza di una sua espressa codificazione). Pertanto, costituisce comportamento contrario a tale sistema quello dell'operatore che volontariamente compie o abbia compiuto una programmazione sbilanciata per trarne profitti – da ritenersi quindi *sine titulo* – nell'ambito della regolazione degli sbilanciamenti effettivi.
20. In secondo luogo, non appare percorribile la proposta, formulata da diversi operatori, di limitare l'intervento a tutelare esclusivamente i soggetti che sarebbero pregiudicati dall'annullamento della regolazione dell'Autorità, senza quindi intervenire sulla sfera soggettiva di coloro che, invece, hanno tratto vantaggio dall'applicazione della regolazione previgente, ivi compresi quegli operatori che hanno tenuto condotte contrastanti con l'obbligo generale di programmare con diligenza, perizia e previdenza, richiamato al precedente punto. Una tale soluzione appare impraticabile in quanto, da un lato, lascerebbe in capo a questi ultimi soggetti profitti conseguiti senza averne titolo e, dall'altro lato, porrebbe i correlativi oneri impropri a carico della generalità dei clienti finali.

## **2.A    *Disciplina standard***

21. Con riferimento, invece, al merito della misura da adottare, anche sulla base delle risposte ricevute l'Autorità è pervenuta alla definizione di ulteriori orientamenti nel perseguimento delle finalità descritte nel procedimento di cui alla deliberazione 333/2015.
22. L'Autorità ritiene che la regolazione che meglio persegue le finalità di cui sopra sia quella descritta dalla Soluzione 1 del documento per la consultazione 445/2015/R/eel con una estensione temporale limitata a Settembre 2014 in accoglimento dell'osservazione portata da più operatori in merito all'affidamento generato dal pronunciamento del Consiglio di Stato di inizio Ottobre 2014.
23. L'Autorità pertanto intende chiedere a Terna di svolgere nuovamente l'attività di *settlement* del periodo secondo queste direttive:
  - a) da luglio 2012 a maggio 2013 si escludono dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria;
  - b) nel mese di giugno 2013 si escludono:
    - dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e
    - dal calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la

quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo previsto dalla disciplina degli impianti essenziali;

- c) da luglio 2013 a tutto settembre 2014, a partire dalle quattro macrozone di bilanciamento vigenti si escludono:
- dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e
  - dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna;

## **2.B    *Disciplina alternativa***

24. Peraltro, l'Autorità ritiene meritevoli di tutela anche le esigenze rappresentate da alcuni operatori, circa la possibilità che ancora prima di inizio Ottobre 2014 alcuni utenti avrebbero potuto confidare nell'annullamento delle deliberazioni impugnate, l'Autorità intende pertanto riconoscere la facoltà a ciascun utente del dispacciamento di richiedere a Terna, all'interno del periodo luglio 2012 – settembre 2014, l'applicazione della regolazione degli sbilanciamenti effettivi in vigore a giugno 2012 (in particolare artt. 39 e 40 della deliberazione 111/06) in alternativa a quanto previsto alla sezione 2A (agli utenti del dispacciamento riconducibili al medesimo gruppo societario in termini di controllo sarà richiesto di operare una unica scelta).
25. Poiché, come più volte ribadito dall'Autorità (si veda in particolare la deliberazione 197/2013/R/eel), la disciplina alternativa prevista al punto 24 non è idonea a tutelare il sistema da eventuali comportamenti strumentali con oneri impropri a carico della generalità degli utenti, l'Autorità ritiene che Terna dovrà segnalare all'Autorità, pur in maniera riservata, gli estremi e le partite economiche di dettaglio di tutti gli utenti del dispacciamento che hanno richiesto l'adozione di detta disciplina alternativa per un certo periodo temporale .
26. Unitamente alla segnalazione di cui al precedente punto 25 Terna dovrà fornire all'Autorità per ciascun utente del dispacciamento il dettaglio degli sbilanciamenti effettivi, per zona e per periodo rilevante, per tutto il periodo richiesto per l'applicazione della disciplina alternativa e per un congruo numero di mesi antecedenti e successivi per permettere di evidenziare meglio l'andamento nel tempo della programmazione dei prelievi e delle immissioni.
27. L'Autorità intende effettuare verifiche su periodi semestrali a campione per tutti gli utenti del dispacciamento di cui al precedente punto 25, al fine di evidenziare eventuali condotte volte a trarre profitto da una programmazione svolta discostandosi dai principi di diligenza, previdenza e perizia imposti dalla regolazione.
28. Per i semestri oggetto delle verifiche di cui al precedente punto 27 che dovessero confermare le condotte sopra descritte l'Autorità procederà richiedendo a Terna,

per tutto il semestre oggetto di verifica, l'applicazione della disciplina standard di cui alla sezione 2A .

*Q1 Si condivide la linea d'azione scelta dall'Autorità?*

### ***2.C Considerazioni in merito al periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato***

29. Con riferimento al periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato l'Autorità intende confermare il proprio orientamento di non modificare la disciplina adottata nel periodo (e tuttora vigente) fatta salva la possibilità di intervenire con misure prescrittive e/o sanzionatorie nei confronti dei soggetti che avessero attuato una programmazione dei propri prelievi (immissioni) non conforme ai vincoli di diligenza, prudenza, perizia e previdenza stabilite nella regolazione.
30. L'Autorità non ritiene di dover accogliere la richiesta avanzata da molti operatori in merito alla definizione di parametri di controllo sulla base dei quali l'Autorità dovrebbe verificare il rispetto dei criteri di condotta sopra menzionati; si ritiene infatti che qualora venissero definiti dei criteri o delle soglie noti ex-ante sarebbe possibile per gli operatori di mercato attuare scientemente una programmazione appena al di sotto di dette soglie che certamente non configurerebbe una condotta conforme ai vincoli prescritti.
31. L'Autorità ritiene invece che il controllo debba essere eseguito sulla base delle programmazioni registrate, su un numero significativo di ore, in modo da escludere errori accidentali e individuare strategie di offerta nell'arco temporale in esame. Richiedendo al soggetto interessato di fornire ogni giustificazione dei possibili scostamenti registrati.
32. Nel corso dei primi mesi del 2016 l'Autorità – in appositi documenti per la consultazione – intende illustrare:
  - a) i propri orientamenti finali per la disciplina degli sbilanciamenti effettivi da adottare nel periodo luglio 2012 – settembre 2014;
  - b) i propri orientamenti per il futuro, sulla base delle opzioni già poste in consultazione (documenti 368/2013/R/eel e 163/2015/R/eel).